

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	61
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Busin</i>)	73
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S</i>)	76
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore</i>)	80
Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	66
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	88
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con Protocollo aggiuntivo. C. 2574 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03833 Causi: Ragioni del diniego al trasferimento a Roma Capitale di talune caserme .	67
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-03834 Pesco: Situazione di degrado di un immobile demaniale sito a Palermo noto come « Stand Florio »	68
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-03835 Paglia: Pianificazione della distribuzione sul territorio delle sale da gioco	68
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	93

INTERROGAZIONI:

5-03804 Causi: Oneri derivanti dall'introduzione di una detrazione per le spese di acquisto di dotazioni di protezione per uso motociclistico	69
ALLEGATO 10 (<i>Testo della risposta</i>)	94
AVVERTENZA	69

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.05.**Sull'ordine dei lavori.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame degli atti del Governo, quindi all'esame del provvedimento in sede consultiva, alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dei rappresentanti dei gruppi, e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Atto n. 106.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre scorso.

Sabrina CAPOZZOLO (PD), *relatore*, avverte di aver riformulato la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*), nel senso di trasformare in una condizione le osservazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* della formulazione originaria della proposta di parere, rafforzandone inoltre il contenuto, di integrare l'osservazione di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'originaria proposta di parere, di inserire due nuove osservazioni che accolgono il contenuto della proposta di modifica Marco Di Stefano n. 8, nonché

di raccogliere in una specifica osservazione l'esigenza di consentire il rinnovo dei patentini per la rivendita dei generi di monopolio nelle piccole frazioni, nei comuni montani e nelle isole minori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, oltre alla proposta di parere alternativa già formulata dal deputato Busin (*vedi allegato 2*), il gruppo M5S ha a sua volta presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 3*); ricorda che tali proposte alternative sarebbero poste in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le proposte di modifica Carbone n. 1 e n. 2 e Fregolent n. 9 alla proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*), sono state ritirate dai presentatori.

Sabrina CAPOZZOLO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sulla proposta di modifica Pesco n. 3, ritenendo invece che la proposta di modifica Capezzone n. 4 risulti sostanzialmente assorbita dalla riformulazione della proposta di parere del relatore. Esprime quindi parere contrario sulle proposte di modifica Alberto Giorgetti n. 5 e n. 6, nonché sulla proposta di modifica Capezzone n. 7. Rileva quindi come la proposta di modifica Marco Di Stefano n. 8 risulta assorbita dalla riformulazione della proposta di parere.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte di modifica alla proposta di parere del relatore, esprimendo invece una valutazione positiva sulla proposta di parere del relatore, come riformulata.

Maurizio BERNARDO (NCD) rileva l'esigenza di sottolineare al Governo, attraverso un'apposita condizione da inserire nel parere, la necessità che la disciplina applicabile ai tabacchi da inalazione senza combustione ed alle sigarette elet-

troniche sia uguale a quella prevista per le sigarette, al fine di evitare ogni impropria distorsione della normativa vigente.

Marco CAUSI (PD) evidenzia come, sulla base degli approfondimenti svolti con il Governo, i tabacchi da inalazione senza combustione siano già equiparati ai tabacchi da fumo, applicandosi pertanto anche a tale tipologia la relativa disciplina: in tale contesto non ritiene pertanto necessario un ulteriore intervento in materia.

Per quanto riguarda invece il tema delle sigarette elettroniche, ricorda che è già in vigore il divieto di pubblicità di tali prodotti per il periodo di un anno, al termine del quale la normativa vigente affida al Ministero della salute il compito di svolgere una successiva valutazione in merito. Non crede pertanto che sia possibile intervenire su tale aspetto attraverso lo schema di decreto legislativo in esame, anche in considerazione del fatto che una previsione in materia potrebbe risultare viziata da eccesso di delega. Suggerisce pertanto di impegnare il Governo su tale questione attraverso un diverso strumento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che la questione segnalata dal deputato Bernardo possa essere affrontata attraverso la presentazione di un'ulteriore proposta emendativa alla proposta di parere del relatore, ovvero presentando una risoluzione o un'interrogazione in merito.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene che la questione segnalata dal deputato Bernardo potrebbe essere risolta, in questa sede, riprendendo il contenuto della lettera *c)* delle osservazioni dell'originaria proposta di parere del relatore, la quale chiedeva al Governo di chiarire quali siano le norme applicabili in tema di divieto di pubblicità, divieto di vendita ai minori e divieto di utilizzo nei luoghi pubblici dei tabacchi da inalazione senza combustione.

Giovanni PAGLIA (SEL) esprime le proprie perplessità rispetto all'ipotesi di intervenire in questa sede su una que-

stione estranea rispetto all'oggetto della delega.

Chiede quindi chiarimenti al Governo in merito alla problematica oggetto dell'osservazione di cui alla lettera *c)* della proposta di parere del relatore, come riformulata. Ricorda, infatti, che il problema del rilascio dei patentini per la rivendita dei prodotti di monopolio nei piccoli comuni e nei comuni montani, aveva costituito oggetto dell'interrogazione a sua firma n. 5-03694, svolta presso la Commissione Finanze nella seduta dell'8 ottobre scorso, in risposta alla quale il rappresentante del Governo aveva sostenuto l'impossibilità di intervenire in merito in assenza di una specifica norma di legge.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come l'Esecutivo abbia rivisto la sua posizione sul tema, ritenendo che la problematica possa essere risolta attraverso una modifica all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, contenente il regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.

Marco CAUSI (PD) considera opportuno che il Governo chiarisca ulteriormente l'automatica estensione dei divieti di pubblicità e di vendita ai minori già vigenti per gli altri prodotti da fumo anche ai tabacchi da inalazione senza combustione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA sottolinea come le norme in materia di divieto di pubblicità e divieto di vendita ai minori previste dalla disciplina vigente sui tabacchi si applichi automaticamente a ogni nuovo prodotto introdotto sul mercato in tale settore, a prescindere dal fatto che si tratti di prodotti destinati o meno alla combustione, compresa quindi la nuova tipologia di tabacchi da inalazione senza combustione.

Maurizio BERNARDO (NCD), alla luce del dibattito svoltosi in merito, ritiene che il modo migliore per chiarire definitiva-

mente la questione sia presentare, nei prossimi giorni, un atto di sindacato ispettivo in materia.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea preliminarmente come lo schema di decreto legislativo in esame appesantisca il carico fiscale su alcune tipologie di prodotto, alleggerendolo, al contrario, su altri. In tale contesto, nel premettere che il gruppo M5S è fortemente impegnato nella battaglia contro il fumo, esprime la sua contrarietà rispetto a misure che appaiono esclusivamente volte a incrementare il gettito tributario. Rileva, infatti, come il provvedimento risulti assai lacunoso, non essendo in grado di contrastare efficacemente il fumo ed il contrabbando nel settore dei tabacchi, oltre ad introdurre distorsioni negli equilibri di mercato in tale settore.

Giovanni PAGLIA (SEL) considera del tutto sbagliato combattere il tabagismo seguendo la strada dell'aumento del prezzo dei tabacchi da fumo, in quanto ritiene che il ricorso allo strumento fiscale finisca per condizionare i comportamenti solo delle fasce economicamente più deboli, introducendo un ulteriore elemento di squilibrio. In tale contesto esprime la sua contrarietà anche rispetto all'inasprimento del prelievo sui prodotti alternativi alle sigarette, quali il tabacco trinciato, in quanto in tal modo si colpiscono soprattutto i cittadini meno abbienti, che hanno deciso di rivolgersi a tale prodotto per far fronte all'aumento del prezzo delle sigarette.

Ernesto CARBONE (PD) sottolinea come le audizioni svolte dalla Commissione su questi temi dimostrino non chiarezza come l'unica vera forma di deterrenza rispetto al tabagismo sia rappresentata dall'aumento del costo delle sigarette, come testimoniato dall'esperienza di quei Paesi, quale ad esempio il Regno Unito, in cui il prezzo di tale prodotto è stato portato a livelli molto elevati.

In tale prospettiva considera necessario valutare non solo gli aspetti legati al gettito, ma, soprattutto, i costi sociali legati al tabagismo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, esprime la sua contrarietà rispetto all'impostazione complessiva dello schema di decreto legislativo, per una serie molteplice di ragioni.

In primo luogo evidenzia come il provvedimento sia contrario ad ogni impostazione di politica liberale, in base alla quale lo Stato non deve condizionare le scelte di vita dei cittadini, ma limitarsi esclusivamente ad informarli circa le conseguenze ed i rischi di tali scelte.

In secondo luogo sottolinea come lo schema di decreto aumenterà il prelievo fiscale, determinando in tal modo ulteriori aumenti di prezzo dei tabacchi, per di più attraverso un intervento di carattere asimmetrico che turberà gli equilibri di mercato in tale comparto.

Ulteriormente sottolinea come le misure contenute dal provvedimento rischino di favorire il contrabbando, in particolare per quanto riguarda le sigarette appartenenti alle fasce di prezzo più basse.

Filippo BUSIN (LNA) ritiene opportuno porre innanzitutto l'accento sul tema delle sigarette elettroniche, rilevando come il meccanismo di tassazione previsto in merito dallo schema di decreto si presti a più di una critica, in particolare in quanto non tiene conto delle differenze esistenti tra le diverse tipologie di sigaretta elettronica, che utilizzano prodotti con differente livello di nicotina. In tale contesto ricorda che quello delle sigarette elettroniche ha costituito, fino a poco tempo fa, un settore in pieno sviluppo, il quale ha svolto anche un ruolo di ammortizzatore sociale in favore di quei cittadini che avevano perso il posto di lavoro o che non trovavano altre prospettive di impiego.

Invita pertanto il Governo a riflettere attentamente su tale questione, evitando il rischio di compromettere la stessa sopravvivenza del settore e di favorire gli operatori esteri.

Sabrina CAPOZZOLO (PD), *relatore*, sottolinea innanzitutto come la caduta nelle vendite delle sigarette elettroniche si sia registrata prima ancora dell'entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il meccanismo di tassazione su tali prodotti, il quale, in realtà, non è mai stato concretamente applicato, a causa del contenzioso pendente in materia. In tale contesto sottolinea come la condizione di cui alla lettera a) della sua proposta di parere, come riformulata, formuli al Governo un'indicazione chiara, segnalando l'opportunità di ridurre la percentuale del prelievo, nonché di prevedere un diverso regime di equivalenza tra i prodotti utilizzati per le sigarette elettroniche e le sigarette tradizionali, definendo un meccanismo più chiaro ed equilibrato di quello attualmente previsto dallo schema di decreto, nonché semplificando gli adempimenti a carico degli operatori del settore.

Ernesto CARBONE (PD), con riferimento alle considerazioni espresse dal Presidente, non ritiene giustificabile che le sigarette appartenenti alle fasce di prezzo più basse godano attualmente di un trattamento tributario più favorevole di quello applicato alle altre sigarette, rilevando come tale squilibrio rischi di aumentare il numero di fumatori e, al tempo stesso, di ridurre il gettito erariale.

Sandra SAVINO (FI-PdL) ritiene necessario segnalare le problematiche concernenti i prodotti da fumo che si registrano specificamente nelle aree di confine, tra le quali richiama in primo luogo la Regione Friuli-Venezia Giulia, in cui la concorrenza esercitata dai rivenditori al dettaglio situati negli Stati esteri confinanti, che induce molti cittadini ad acquistare sigarette presso tali Paesi, determina conseguenze fortemente negative sia sotto il profilo economico sia sotto quello sociale. Considera pertanto opportuno tener conto della difficoltà che in tali aree del Paese si registrino per contemperare le diverse esigenze in gioco.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) sottolinea come il lungo lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo sui temi affrontati dal provvedimento abbia consentito di giungere a un risultato sostanzialmente positivo, sebbene sarebbe stato certamente preferibile evitare ogni incremento del carico fiscale su un settore che è già stato ampiamente colpito dagli inasprimenti tributari succedutisi nel corso degli ultimi anni. In tale contesto ritiene che la proposta di parere del relatore risulti nel complesso equilibrata, anche grazie al lavoro del relatore stesso e del Presidente, in particolare in quanto indica in modo incisivo l'esigenza di evitare effetti distortivi sul comparto, che risulterebbero penalizzanti anche per l'Erario. Dichiara quindi di sottoscrivere le proposte di modifica n. 4 e n. 7, presentate dal Presidente Capezzone.

Girolamo PISANO (M5S) ritiene necessario affrontare il tema dell'estensione del divieto di pubblicità previsto per i prodotti da fumo, anche ai nuovi tabacchi da inalazione senza combustione introdotti dallo schema di decreto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che la questione segnalata dal deputato Pisano è già stata oggetto di diversi interventi svolti in precedenza.

Daniele PESCO (M5S) chiede di votare per parti separate la sua proposta di modifica n. 3. Non comprende quindi le reazioni di ilarità di alcuni deputati alla sua richiesta, che ritiene pienamente legittima e conforme alle norme regolamentari.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, assicura la massima attenzione della Presidenza alla richiesta del deputato Pesco, che appare pienamente legittima: invita tuttavia lo stesso deputato a chiarire in che termini chieda di votare per parti separate la sua proposta di modifica n. 3.

Daniele PESCO (M5S) chiede di votare distintamente il numero 1) della lettera a)

delle osservazioni che la proposta di modifica propone di inserire, quindi il numero 2) ed il numero 3) della medesima lettera *a*), successivamente la lettera *b*) e, da ultima, la lettera *c*) delle nuove osservazioni proposte.

In tale ambito segnala in particolare l'osservazione di cui alla lettera *c*) della proposta di modifica, la quale propone di destinare le maggiori entrate derivanti dall'incremento del prelievo fiscale previsto dallo schema di decreto a un Fondo per il rafforzamento del contrasto al contrabbando dei prodotti da fumo, nonché a un Fondo per il finanziamento delle spese sanitarie connesse alle patologie legate al consumo di tabacco.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alla nuova lettera *c*) delle osservazioni che la proposta di modifica Pesco n. 3 intende inserire, destinando le maggiori entrate derivanti dallo schema di decreto a un Fondo per il rafforzamento del contrasto al contrabbando dei prodotti da fumo, nonché a un Fondo per il finanziamento delle spese sanitarie relative alla cura delle patologie connesse, ricorda come la legge di delega n. 23 del 2014 stabilisca che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della stessa delega sono destinate ad alimentare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale: non ritiene pertanto possibile modificare, in sede di attuazione, il contenuto della predetta delega.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il numero 1), il numero 2) ed il numero 3) della lettera *a*) delle osservazioni che la proposta di modifica Pesco n. 3 propone di inserire, quindi la lettera *b*) e, successivamente, la lettera *c*) delle nuove osservazioni proposte dalla medesima proposta di modifica Pesco n. 3, nonché le modifiche dalla stessa proposte alle premesse della proposta di parere del relatore.

Marco CAUSI (PD) ritiene che la condizione di cui al numero 1) della proposta di parere del relatore, come riformulata, assorba la proposta di modifica Capezzone n. 4.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, pur cogliendo lo sforzo sotteso alla riformulazione della proposta di parere del relatore, ritiene che il contenuto della sua proposta di modifica n. 4 non possa considerarsi pienamente assorbito dalla condizione numero 1) della proposta di parere del relatore, come riformulata.

La Commissione, respinge, con distinte votazioni, le proposte di modifica Capezzone n. 4, Alberto Giorgetti n. 5 e n. 6, nonché Capezzone n. 7.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la proposta di modifica Marco Di Stefano n. 8 deve ritenersi assorbita dall'osservazione di cui alla lettera *d*) della proposta di parere del relatore, come riformulata.

Marco CAUSI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo altresì una valutazione pienamente positiva sullo schema di decreto legislativo, il quale consente di realizzare una serie di importanti obiettivi, quali, in primo luogo, la soluzione del contenzioso pendente in sede comunitaria sulla tematica dell'accisa minima, nonché la realizzazione di una riforma strutturale che riequilibri il rapporto tra componente specifica e componente *ad valorem* dell'accisa, evitando il ripetersi di ulteriori interventi disorganici in tale settore, finalizzati esclusivamente a reperire maggior gettito. In tale contesto ritiene che le misure recate dal provvedimento determineranno un impatto minimo sui prezzi delle sigarette, ponendo inoltre fine ad una sorta di guerra al ribasso che ha caratterizzato tale mercato negli ultimi due anni.

Inoltre, grazie alle disposizioni dello schema di decreto, l'Italia sarà il primo Paese ad introdurre una regolamentazione specifica sui tabacchi da inalazione senza combustione, favorendo in tal modo ingenti investimenti e nuova occupazione in un settore innovativo nato grazie ai brevetti ed al *know-how* sviluppati in Italia. Sottolinea, a tale proposito, come tali innovazioni comporteranno effetti salutari

sulla competitività del settore, favoriranno la realizzazione di nuovi investimenti ed avranno effetti benefici anche per il settore agricolo, in ragione dei maggiori acquisti di tabacco realizzati dagli operatori nel mercato nazionale.

Per quanto riguarda il settore specifico delle sigarette elettroniche, concorda con la considerazione, espressa dal relatore, secondo cui la causa delle difficoltà incontrate da tale settore non risiede nell'introduzione del prelievo su di esso, il quale non ha mai concretamente potuto essere applicato in ragione del contenzioso insorto in materia. A tale proposito ritiene opportuno ringraziare lo stesso relatore, nonché il Governo e tutti i gruppi presenti in Commissione, per l'ottimo lavoro svolto anche su tale tematica, che ha consentito di indicare all'Esecutivo una serie di aggiustamenti da apportare al testo dello schema di decreto che consentiranno di evitare conseguenze negative per il predetto comparto.

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore. Pur condividendo l'impianto complessivo dello schema di decreto, rileva, infatti, come sia innegabile che le modifiche apportate dal provvedimento determineranno un incremento dei prezzi delle sigarette appartenenti alle fasce di prezzo più basse.

Filippo BUSIN (LNA), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ribadisce tuttavia la necessità, espressa anche nella sua proposta di parere alternativa a quella del relatore, che il Governo proceda con decisione all'elaborazione di un valido sistema, diverso da quello previsto dal provvedimento, per il calcolo dell'imposta di consumo applicata sui liquidi utilizzati per il funzionamento delle sigarette elettroniche. Ritiene infatti che il suddetto sistema, basato sull'equivalenza del tempo necessario per il consumo del liquido e il tempo di aspirazione delle sigarette, risulti fortemente iniquo e impreciso.

Daniele PESCO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

Atto n. 100-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il relatore, Fragomeli, nella precedente seduta di esame aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*), chiedendo altresì al Governo di fornire taluni chiarimenti, in particolare per quanto riguarda la questione, oggetto dell'osservazione di cui alla lettera *b*) della proposta di parere, concernente la definizione dei metodi standardizzati e dei parametri di consistenza, utilizzabili per determinare il valore patrimoniale medio delle unità immobiliari.

Il viceministro Luigi CASERO, con riferimento alla questione oggetto della lettera *b*) delle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, sottolinea come il Governo non abbia ritenuto opportuno attribuire alle commissioni censuarie locali la definizione dei predetti metodi standardizzati e parametri di consistenza, considerando necessario prevedere che essi siano definiti in termini unitari.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, alla luce delle dichiarazioni del Viceministro, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 6*), nel senso di espungere l'osservazione di cui alla lettera *b*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con Protocollo aggiuntivo.

C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il relatore, Lodolini, nella precedente seduta di esame aveva illustrato il provvedimento, proponendo di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.10.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione 5-03836 Sottanelli, in quanto, ai fini della predisposizione della risposta all'atto di sindacato ispettivo, la quale affronta la problematica dell'ISEE, è necessario acquisire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali i relativi elementi di informazione, che non sono ancora pervenuti.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Viceministro.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, sulla base della richiesta del rappresentante del Governo, e concorde il presentatore, l'interrogazione 5-03836 Sottanelli sarà svolta in altra seduta.

5-03833 Causi: Ragioni del diniego al trasferimento a Roma Capitale di talune caserme.

Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marco DI STEFANO (PD) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03834 Pesco: Situazione di degrado di un immobile demaniale sito a Palermo noto come « Stand Florio ».

Chiara DI BENEDETTO (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è co-firmataria.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*). Si riserva inoltre di fornire entro un mese ulteriori elementi circa la problematica oggetto dell'interrogazione, verificando in particolare l'*iter* del procedimento di attuazione delle norme contenute nell'articolo 32 dello Statuto speciale della Regione Sicilia, le quali prevedono l'attribuzione in proprietà alla Regione anche dei beni demaniali di interesse storico-artistico non utilizzati per finalità statali. Invita pertanto i presentatori dell'interrogazione a presentare tra qualche settimana un ulteriore atto di sindacato ispettivo in merito, al fine di verificare i successivi sviluppi sulla questione affrontata.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) ringrazia il Viceministro per la risposta, rilevando tuttavia come essa non fornisca elementi nuovi rispetto a quelli già acquisiti presso il competente Assessorato della Regione Sicilia e presso l'Agenzia del demanio. Ricorda infatti che sulla questione posta dall'atto di sindacato ispettivo sono impegnati da tempo sia i deputati del Movimento 5 Stelle presso l'Assemblea Regionale Siciliana sia diverse associazioni di attivisti, i quali hanno chiesto ragione del grave degrado in cui versa l'immobile noto come « Stand Florio » sia alla Sovrintendenza dei beni culturali sia alla Direzione regionale dell'Agenzia del demanio, non ottenendo peraltro alcuna assunzione di responsabilità, né alcuna risposta circa la destinazione d'uso dell'edificio.

Evidenzia come il caso posto dall'interrogazione rappresenti un esempio lampante di pessima gestione del patrimonio immobiliare, in particolare ove si consideri che l'immobile in questione è uno degli

ultimi edifici in stile *liberty* della città di Palermo, potendo pertanto rappresentare un'importante meta turistica, ed è sito in una zona limitrofa al quartiere Brancaccio, già fortemente degradato. In tale contesto ribadisce l'importanza che il Governo si attivi per accertare le responsabilità degli enti coinvolti nella gestione del suddetto edificio e individuabili, sulla scorta dell'ordinanza emessa dal G.I.P. di Palermo il 14 ottobre 2013 per un approfondimento finalizzato a stabilire le rispettive responsabilità, nel Comune di Palermo, nella Sovrintendenza regionale ai beni culturali e nell'Agenzia del demanio.

Preannuncia quindi il suo impegno a seguire l'evoluzione della situazione, con particolare riferimento alla reale attuazione del programma di ulteriori lavori e della riqualificazione del complesso, richiamata dal Governo nella parte finale della risposta.

Marco CAUSI (PD) esprime il forte interessamento del gruppo del PD sulla questione posta dall'interrogazione.

5-03835 Paglia: Pianificazione della distribuzione sul territorio delle sale da gioco.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*). Rileva inoltre come la materia sia oggetto della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, la quale, all'articolo 14, prevede specificamente la revisione delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici. Auspica quindi che il provvedimento attuativo della suddetta disposizione di delega possa essere predisposto dal Governo e sottoposto all'esame del Parlamento nel più breve tempo possibile.

Giovanni PAGLIA (SEL) accoglie con favore la risposta del Governo, convenendo con il Viceministro sul fatto che la

strada ideale per la soluzione della questione posta dall'interrogazione sia l'adozione dei provvedimenti attuativi della legge delega per la riforma del sistema fiscale.

Ciò nondimeno, nelle more dell'emanazione dei predetti decreti della delega, ribadisce la richiesta, posta dall'interrogazione, di un intervento del Governo diretto a disporre che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si unifichi a quanto previsto dai comuni ai fini della regolamentazione circa la collocazione sul territorio delle sale da gioco.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.20.

5-03804 Causi: Oneri derivanti dall'introduzione di una detrazione per le spese di acquisto di dotazioni di protezione per uso motociclistico.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*). Rileva quindi come la questione specifica oggetto dell'atto di indirizzo dovrebbe essere affrontata nell'ambito di una più complessiva revisione delle detrazioni fiscali, prevedendo in tale contesto anche una semplificazione dei relativi adempimenti, at-

traverso un più efficace utilizzo degli strumenti telematici.

Marco CAUSI (PD) rileva come, dal testo dell'interrogazione, non emerge in modo sufficientemente chiaro che la stessa era volta a chiedere al Governo quale possa essere l'onere per il bilancio dello Stato derivante dall'introduzione di detrazioni fiscali, per un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, esclusivamente per l'acquisto di dotazioni di protezione per uso motociclistico, al fine di ridurre le conseguenze degli incidenti stradali, con benefici in termini di migliori condizioni di sicurezza stradale.

Ciò premesso, e ritenendo che l'onere derivante da misure di agevolazione fiscale a vantaggio di tale ristretta categoria di beni non comporti oneri molto rilevanti per il bilancio statale, si riserva di far pervenire al Governo la richiesta della relativa quantificazione, anche in vista dell'inserimento di una norma relativa alla questione nella prossima legge di stabilità.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva.

7-00452 Pagano: Stabilizzazione e rafforzamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106);

rilevato come lo schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione della delega conferita in materia al Governo dall'articolo 15 della legge n. 23 del 2014, si inserisca in un quadro complessivo caratterizzato da diversi fattori di complessità, quali in particolare la crisi del mercato del tabacco, l'esistenza di un contenzioso, anche a livello comunitario, relativo all'accisa minima, l'esigenza di contemperare il gettito erariale con la tutela della salute dei cittadini e di mantenere l'equilibrio tra produttori e tra distributori, l'introduzione nel mercato di nuove tipologie di prodotti che necessitano di essere regolate in modo chiaro e equilibrato;

evidenziato positivamente come, in questo contesto articolato, le modifiche apportate dallo schema di decreto perseguano la condivisibile finalità di superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di realizzare politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, di porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e di generare nuove entrate per l'Erario, nonché di assicurare un quadro stabile e trasparente per tutti gli operatori del comparto;

sottolineata l'esigenza di verificare attentamente se il nuovo regime dell'onere

fiscale minimo per le sigarette introdotto dallo schema di decreto sia in grado di superare le obiezioni di carattere giuridico sollevate nei confronti dell'attuale regime dell'accisa minima, disapplicato dai giudici nazionali a seguito della rimessione alla Corte di Giustizia della valutazione circa la compatibilità comunitaria di tale regime;

rilevata altresì l'esigenza di verificare con attenzione se le modifiche apportate al regime impositivo a titolo di accisa sulle sigarette elettroniche e sulle sostanze impiegate per il loro funzionamento siano in grado di realizzare un assetto equilibrato e stabile nel comparto, tale da superare il contenzioso giurisdizionale sussistente in quest'ambito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'accisa sulle sostanze impiegate per il funzionamento delle sigarette elettroniche, verifichi il Governo se l'assetto impositivo delineato dallo schema di decreto sia in grado di contemperare l'esigenza di assicurare un equilibrato carico fiscale sul settore con quello di non pregiudicare le prospettive di esistenza e sviluppo del settore medesimo e se tale assetto consenta di realizzare effettivamente il gettito erariale quantificato dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto. In particolare, con riferimento al nuovo comma 1-*bis* dell'ar-

articolo 62-*quater* del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), numero 1), dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che sulle sostanze utilizzate per il funzionamento delle sigarette elettroniche l'imposta di consumo è applicata in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, prevedendo che tale equivalenza sia calcolata con ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione del tempo necessario per il consumo, valuti il Governo se tale meccanismo impositivo non risulti eccessivamente complesso e non si presti a incertezze, fonti di possibili successive contestazioni, in considerazione della difficoltà a stabilire in termini incontrovertibili tale rapporto di equivalenza tra prodotti del tabacco e prodotti di diversa origine e pertanto:

valuti il Governo la possibilità di giungere alla definizione di una base imponibile certa mediante la definizione di un'equivalenza convenzionale, anche rispetto alle sigarette tradizionali;

valuti il Governo la possibilità di ridurre la percentuale prevista;

valuti il Governo la possibilità di prevedere eventualmente un regime transitorio;

2) sottoponga il Governo al preventivo parere delle commissioni parlamentari il regolamento di cui all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, recante disposizioni in materia di rintracciabilità dei prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori, conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), dello schema di decreto, che introduce nel TUA un nuovo articolo 39-*terdecies*, il quale, al comma 1, prevede la nuova tipologia dei tabacchi da inalazione senza combustione – stabilendo

che ai predetti tabacchi da inalazione senza combustione non si applicano le norme previste per i tabacchi lavorati in materia di tariffe di vendita, tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico, IVA, aggio ai rivenditori –, valuti il Governo l'opportunità di rivedere, per la nuova tipologia di prodotto, tali previsioni;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto, il quale abroga gli articoli 62-*bis* e 62-*ter* del TUA, eliminando l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e il regime di tariffe di vendita degli stessi, valuti il Governo l'opportunità di definire un regime transitorio per regolare la fattispecie relativa ai fiammiferi sui quali, al momento dell'entrata in vigore dello schema di decreto, sia già stata pagata l'imposta prima dell'immissione sul mercato, incentrato sulla fruizione in compensazione nell'anno 2015 di un credito di imposta pari all'importo degli acquisti fatturati al 31 dicembre 2014;

c) valuti il Governo, fermi i contenuti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 relativamente alla vigente disciplina dell'articolazione e della dinamica evolutiva della rete di vendita dei prodotti da fumo, la possibilità di modificare l'articolo 9, comma 3, del citato decreto, premettendo alla lettera *a)* una disposizione del seguente tenore: «0a) euro 1.000 per i comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori», per tenere conto del disagio delle popolazioni residenti in assenza totale di rivendite o per la difficile fruibilità del servizio di approvvigionamento dei prodotti da fumo;

d) in relazione all'articolo 1, commi 2 e 3, dello schema di decreto, che conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il potere di modificare le aliquote, la misura

percentuale e gli importi stabiliti dal decreto stesso, valuti il Governo l'opportunità di inserire una disposizione che preveda la trasmissione alle commissioni parlamentari competenti per materia e a

quelle competenti per i profili finanziari dei decreti ministeriali in materia, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO BUSIN**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015), lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché dei fiammiferi (Atto n. 106);

visto in particolare l'articolo 13 della legge n. 23 del 2014 il quale, nell'attribuire la delega al Governo per procedere alla razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, contempla espressamente le imposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

considerato che la suddetta legge n. 23 del 2014, all'articolo 16, persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, attraverso la revisione del sistema fiscale, anche attraverso la crescita economica, nel rispetto del principio di equità, compatibilmente con il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione nonché degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo;

considerato che lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), aumenta il volume della componente specifica, attualmente prevista al 7,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul PMP, al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato;

rilevato che il decreto, all'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 1), intervenendo sull'Allegato I del T.U. di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, eleva l'aliquota di base dal 58,5 per cento al 58,7 per cento;

visto che lo schema di decreto in oggetto all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), integra l'articolo 39-*bis* del predetto T.U., prevedendo la nuova categoria dei « tabacchi da inalazione senza combustione », definiti come « prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione », comunemente chiamati « sigarette elettroniche », i quali consentono l'inalazione di soluzioni a base di sostanze liquide diverse dal tabacco lavorato;

considerato che lo schema di decreto legislativo all'articolo 1, comma 1, lettera d), inserisce l'articolo 39-*terdecies* nell'ambito del testo unico accise che, al comma 2, prevede, per i tabacchi da inalazione senza combustione, un livello di tassazione calibrato su quello che grava sulle sigarette, disponendo che i suddetti prodotti siano sottoposti ad accisa in misura pari al

60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013;

visto che l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha introdotto, nell'ambito del testo unico accise, l'articolo 62-*quater*, prevedendo un'imposta di consumo del 58,5 per cento sui « prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio », per la cui attuazione il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato il decreto attuativo del 16 novembre 2013 e quello del 12 febbraio 2014, di modificazione del primo;

tenuto conto che l'applicazione di tale tributo, prevista con decorrenza 1° gennaio 2014, non ha ancora trovato concreta attuazione, in quanto sospeso dal giudice amministrativo e subordinato all'esito, ancora incerto, del contenzioso instaurato da alcuni soggetti che producono o commercializzano i prodotti in esame;

osservato che la lettera e), comma 1, dell'articolo 1 del provvedimento in esame introduce, nel suddetto 62-*quater*, il comma 1-*bis*, con cui si assoggetta ad una imposta di consumo pari al 60 per cento dell'accisa gravante sulle sigarette soltanto i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, i cosiddetti liquidi, mentre il comma 6 dello stesso articolo prevede espressamente che i dispositivi meccanici ed elettronici per il consumo delle sostanze sono sottratti all'imposizione;

considerato che la suddetta accisa imposta sui liquidi è calcolata sull'equivalenza determinata in ragione del tempo necessario per il consumo in condizioni di aspirazione conformi a quelle utilizzate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, utilizzando pertanto un metodo che, oltre a non risultare adeguato in ragione del fatto che il consumo di tali prodotti di-

pende soprattutto dal tipo di dispositivo utilizzato, porterebbe ad un impatto fiscale elevatissimo, stimato intorno al 485 per cento, a sua volta suscettibile di un ulteriore ricorso in giudizio da parte dei produttori e degli esercenti;

tenuto conto del fatto che, come attesta la stessa relazione illustrativa dello schema di decreto, negli ultimi due anni è stata registrata una riduzione dei consumi (-11,5 milioni di chilogrammi), con conseguente riduzione del gettito (a titolo di accisa) di circa 500 milioni, a causa dell'elasticità della domanda che, recentemente, caratterizza questo mercato;

osservato che lo sviluppo *ex novo* di un settore come quello della vendita di sigarette elettroniche ha dato la possibilità, a chi aveva perso un lavoro o a giovani disoccupati, di trovarsi una nuova occupazione e considerato che il mercato delle sigarette elettroniche ha funzionato in un certo senso da « ammortizzatore sociale », in un periodo in cui il volume della assunzione è connotato da drammatici di una vera emergenza sociale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene sbagliato l'aumento dell'imposta di consumo che il presente provvedimento prevede sui liquidi utilizzati nei dispositivi che permettono l'inalazione di sostanze contenenti nicotina o simili, senza combustione; la sola accisa provvisoria ha fortemente depresso un settore che si era dimostrato un ottimo canale di sviluppo e crescita soprattutto sul fronte occupazionale; la nuova accisa porterebbe ad un ulteriore contrazione delle attività commerciali nazionali fiorite in questo settore e ad un deciso calo dei consumi interni: non è difficile prevedere che l'acquirente italiano, di fronte ad un consistente aumento dei prezzi, si rivolgerà al mercato estero, facilmente accessibile soprattutto attraverso i canali offerti dal commercio elettronico;

2) circa il metodo che il provvedimento prevede di utilizzare per il calcolo dell'imposta di consumo applicato sui liquidi, si chiede al Governo di rivedere il procedimento scelto, basato sull'equivalenza tra il tempo necessario per il consumo del liquido e il tempo di aspirazione delle sigarette, in quanto risulta non soltanto iniquo, poiché l'impatto fiscale potrebbe essere elevatissimo, ma anche impreciso, poiché i tempi di consumo di un flacone di liquido possono variare di molto a seconda del dispositivo utilizzato;

3) si esprimono forti perplessità su un intervento che non solo rimodula le accise, diminuendo il delta prezzo fra prodotti *premium* e budget, ma altresì aumenta complessivamente i prezzi di vendita dei prodotti da tabacco: come evidenziato anche dal deciso calo delle entrate registrato negli ultimi due anni, che riguarda non solo i tabacchi ma anche il carburante e altri prodotti gravati da pesanti carichi erariali, siamo in presenza di un livello di tassazione tale da rendere controproducente per le casse dello Stato ogni ulteriore aumento (curva di Laffer).

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO M5S**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi;

premessi che:

l'articolo 13, comma 2, della legge n. 23 del 2014, delega il Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;

b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;

c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;

lo schema di decreto attua la delega introducendo una riforma strutturale del sistema di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei e sui fiammiferi. Si evidenziano in breve le modifiche che con esso si intende apportare:

1) con riguardo alla tassazione delle sigarette, lo schema di decreto modifica la struttura dell'accisa; in particolare, si innalzano le aliquote dell'accisa

globale (al 58,7 per cento) e della componente specifica introducendo un nuovo ed unico parametro di calcolo del relativo valore: il prezzo medio ponderato (PMP) in luogo della classe di prezzo più richiesta (*MPPC – Most Popular Price Class*). Con la modifica che si intende introdurre, dunque, sia la componente specifica che quella *ad valorem* dell'accisa delle sigarette andranno determinate con riferimento al PMP-sigarette;

inoltre, la percentuale per il calcolo della componente specifica viene innalzata dall'attuale livello del 7,5 per cento al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette;

viene introdotto, poi, un onere fiscale minimo pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale, da applicarsi a tutti i prezzi di sigarette per i quali la somma dell'accisa, calcolata in base alle due componenti specifica e *ad valorem*, e dell'IVA, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, sia inferiore a euro 170 il chilogrammo;

l'obiettivo dichiarato e perseguito con tali misure sarebbe quello di ridurre l'accessibilità del tabacco nonché garantire l'attuale gettito erariale e generare nuove entrate;

2) per quanto riguarda la tassazione dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette viene modificata la misura dell'accisa minima del tabacco trinciato fino per arrotolare le sigarette, introducendo

un'accisa minima pari a 115 euro per chilogrammo per i trinciati per sigarette (l'accisa minima, in precedenza pari a euro 105,30 il chilogrammo, è stata elevata a 108 euro al kg dalla Determinazione direttoriale del 15 luglio 2014) e a 25 euro al chilogrammo per sigari e i sigaretti (rispetto alla vigente misura di 22 euro per kg);

si prevede e si tassa la nuova categoria dei « tabacchi da inalazione senza combustione », definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione, fissando una accisa in misura fissa per unità di prodotto, pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013;

inoltre, analoga imposizione fiscale viene introdotta per i liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle cosiddette « sigarette elettroniche »;

3) quanto alla produzione di fiammiferi, invece, si prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'imposta di fabbricazione, liberalizzandone pertanto la fabbricazione e la vendita;

4) in tema di contrasto ai fenomeni di elusione, si rinvia ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia delle finanze per l'adozione di disposizioni sulla rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformi a quelle previste dalla direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014;

sempre nel decreto, si prevede che le maggiori entrate prodotte dalle modifiche al sistema di imposizione dei tabacchi e succedanei dovranno confluire in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale;

numerose sono le riserve che emergono dall'analisi dello schema di decreto legislativo; in particolare, si segnalano le seguenti criticità:

a) quanto alla riforma del sistema di tassazione delle sigarette essa non trova alcun margine di condivisione in quanto non idonea al perseguimento tanto dell'obiettivo dichiarato di ridurre i consumi di sigarette quanto quello di garantire una stabilità di gettito nonché nuove entrate;

innanzitutto, non si comprende come si possa allo stesso tempo perseguire due finalità (tutela della salute e stabilità ed incremento di gettito) in evidente conflitto. È agevole osservare, infatti, che l'efficace perseguimento di uno dei due obiettivi programmati esclude al contempo la realizzazione dell'altro: se si stabilizzano o addirittura si aumentano le entrate « da fumo » non può ritenersi concretamente attuato lo scopo di ridurre il consumo di sigarette e suoi derivati, tutelando la salute dei cittadini. Delle due l'una, e la seconda, la tutela della salute, va senz'altro preferita quale bene costituzionalmente protetto;

a parte ciò, le misure che si prevedono di per sé rischiano di generare effetti distorsivi del mercato, minando la concorrenza tra le imprese, nonché effetti pratici, in termini di gettito e di consumi, radicalmente opposti a quelli sperati;

come si evince dalla Relazione tecnica, infatti, l'introduzione di un onere fiscale minimo (accisa + Iva) pari a 170 euro/Kg, uguale per tutti i prezzi, il calcolo dell'elemento proporzionale sul WM, l'aumento della componente specifica dal 7,5 per cento al 10 per cento della fiscalità complessiva gravante sul WM e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa dal 58,5 per cento al 58,7 per cento, portano nel complesso ad un inasprimento della fiscalità, più pronunciato sulle marche di sigarette di prezzo molto basso e basso: infatti, poiché l'aliquota IVA è fissa, l'accisa subirebbe un aumento regressivo,

quindi più marcato sui prezzi particolarmente bassi;

in pratica, gli effetti che deriverebbero dalla riforma del sistema di tassazione graverebbero, in termini di maggior prelievo, soprattutto sui piccoli produttori che, pertanto, verrebbero costretti ad un aumento dei prezzi al fine di ripristinare un adeguato margine di guadagno; tutto ciò provocherebbe, dunque, un riallineamento verso l'alto dei prezzi delle sigarette, a vantaggio delle categorie di sigarette di fascia alta: per quest'ultime, infatti, la percentuale di incidenza del maggior prelievo sarebbe pari a 0,02 euro/pacchetto a fronte degli 0,20 euro/pacchetto previsti per le sigarette rientranti nella categoria meno richiesta;

dubbi sulla scarsa incisività della riforma sono state espresse dalla quasi totalità dei soggetti uditi nel corso delle audizioni svoltesi alla Camera;

b) quanto invece alle nuove forme di tassazione dei tabacchi da inalazione senza combustione e dei liquidi contenuti nelle sigarette elettroniche si esprime parere favorevole non costituendo alternative al consumo di sigarette idonee a ridurre significativamente i rischi per la salute, come accertato dagli studi medico scientifici: tuttavia, si rappresenta la necessità di prevedere espressamente l'estensione anche a tali tipologie di prodotti dell'applicazione delle norme in tema di divieto di pubblicità, divieto di vendita ai minori e divieto di utilizzo nei luoghi pubblici;

al riguardo, infatti, si segnalano le osservazioni contenute nella relazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, predisposta in occasione della sesta sessione della Conferenza dei paesi membri della Convenzione per la lotta contro il tabagismo tenutasi a Mosca lo scorso 13-18 ottobre. In particolare, l'Agenzia dell'ONU evidenzia come ricerche scientifiche rivelerebbero la pericolosità delle *e-cigs* per la salute delle persone e in particolare per lo sviluppo cerebrale di soggetti più a rischio come i minori e le

donne in età procreativa. Inoltre, mette in guardia contro i rischi derivanti dal fumo passivo nonché gli effetti negativi delle *e-cigarette* tra cui la dipendenza da nicotina, effetti irritanti per occhi, naso e gola, rischi per gli stati di gravidanza per via dell'adozione di sostanze tossiche;

di conseguenza, la stessa Agenzia ha auspicato l'adozione di misure restrittive che riducano al minimo il contenuto di sostanze tossiche e vietino la vendita di miscele profumate e aromatizzate;

c) quanto infine all'impiego delle maggiori entrate previste (da far confluire in un apposito fondo volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale), in disparte la genericità dell'impiego, sarebbe stata sicuramente più opportuna la destinazione delle maggiori risorse ad un fondo destinato al rafforzamento dei sistemi di contrasto al contrabbando dei prodotti da fumo o, ancor di più, ad un fondo per il sostentamento delle spese sanitarie connesse alla cura di patologie legate al consumo di sigarette e derivati;

esprime

PARERE CONTRARIO

invitando il Governo ad una integrale revisione della normativa di cui allo schema di decreto in esame, che tenga conto delle criticità suesposte ed emerse nel corso dell'esame in Commissione nonché durante il ciclo di audizioni, ed in particolare delle seguenti raccomandazioni:

a) sulla tassazione delle sigarette, al fine di introdurre concrete misure volte a disincentivare il consumo di sigarette e derivati, valuti il Governo l'opportunità di:

1) aumentare il prelievo fiscale sia incidendo sulla componente specifica dell'accisa sia aumentando la componente *ad valorem*, evitando l'effetto distorsivo sui

prezzi a favore delle sigarette della fascia più richiesta e garantendo, dunque, un'equa distribuzione del carico fiscale; ciò al fine di spingere verso l'alto il livello dei prezzi delle sigarette, disincentivandone il consumo;

2) rafforzare al contempo le misure di contrasto al contrabbando di sigarette; a tal fine, introdurre di un congruo termine per l'adozione del regolamento ministeriale per l'attuazione della Direttiva 2014/40/UE, nonché prevedere un aumento delle sanzioni penali e amministrative vigenti;

3) compatibilmente con i vincoli europei in tema di libero commercio e tutela della concorrenza, introdurre nuove forme di prelievo tra cui la previsione di un contributo di solidarietà in misura fissa, da porre a carico dei produttori di sigarette e derivati, calcolato sulle quantità di prodotto immesse in commercio e da destinare a copertura della spese sanitarie

nazionali connesse alla cura di patologie legate al consumo di sigarette e derivati;

b) sulla tassazione dei tabacchi da inalazione senza combustione e dei liquidi contenuti nelle sigarette elettroniche, valuti l'opportunità di estendere a tali tipologie di prodotti l'applicazione delle norme in tema di divieto di pubblicità, divieto di vendita ai minori e divieto di utilizzo nei luoghi pubblici;

c) sull'impiego delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della tassazione su tabacchi e derivati, valuti l'opportunità di destinare le maggiori entrate ad un fondo destinato al rafforzamento dei sistemi di contrasto al contrabbando dei prodotti da fumo nonché ad un fondo per il sostenimento delle spese sanitarie connesse alla cura di patologie legate al consumo di sigarette e derivati.

Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco,
Cancelleri.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106).**PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

Prima delle osservazioni premettere la seguente condizione:

provveda il Governo a stabilire un innalzamento progressivo della misura percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, laddove si sostituisce l'articolo 39-octies, comma 3, lettera a), del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo 504 del 1995, pari a 2,5 punti percentuali per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in luogo della mera facoltà prevista dall'articolo 1, comma 3 dello schema di decreto, per le medesime annualità.

1. Carbone, Marco Di Maio.

Prima delle osservazioni premettere la seguente condizione: provveda il Governo ad aumentare al 15 per cento la misura percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, laddove si sostituisce l'articolo 39-octies, comma 3, lettera a), del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

2. Carbone, Marco Di Maio.

Inserire le seguenti premesse:

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali;

premesso che:

l'articolo 13, comma 2, della legge n. 23 del 2014 delega il Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte

sulla produzione e sui consumi, di cui al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali 504), secondo i e amministrative, (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;

b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;

c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;

lo schema del decreto attua la delega introducendo una riforma strutturale del sistema di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei e sui fiammiferi; si evidenziano in breve le modifiche che con esso si intende apportare:

1) con riguardo alla tassazione delle sigarette, lo schema modifica la struttura dell'accisa; in particolare, si innalzano le aliquote dell'accisa globale (al 58,7 per cento) e della componente specifica introducendo un nuovo ed unico parametro di calcolo del relativo valore: il prezzo medio ponderato (PMP) in luogo della classe di prezzo più richiesta (MPPC – *Most Popular Price Class*); con la modifica che si intende introdurre, dunque, sia la componente specifica che quella *ad valorem* dell'accisa delle sigarette andranno determinate con riferimento al PMP-sigarette.

Inoltre, la percentuale per il calcolo della componente specifica viene innalzata dall'attuale livello del 7,5 per cento al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette.

Viene introdotto, poi, un onere fiscale minimo pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale, da applicarsi a tutti i prezzi di sigarette per i quali la somma dell'accisa, calcolata in base alle due componenti specifica e *ad valorem*, e dell'IVA, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, sia inferiore a euro 170 il chilogrammo. L'obiettivo dichiarato e perseguito con tali misure sarebbe quello di ridurre l'accessibilità del tabacco nonché garantire l'attuale gettito erariale e generare nuove entrate;

2) per quanto riguarda la tassazione dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette viene modificata la misura dell'accisa minima del tabacco trinciato fino per arrotolare le sigarette, introducendo un'accisa minima pari a 115 euro per chilogrammo per i trinciati per sigarette (l'accisa minima, in precedenza pari a euro 105,30 il chilogrammo, è stata elevata a 108 euro al kg dalla Determinazione direttoriale del 15 luglio 2014) e a 25 euro al chilogrammo per sigari e i sigaretti (rispetto alla vigente misura di 22 euro per kg); si prevede e si tassa la nuova categoria dei « tabacchi da inalazione senza combustione », definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione, fissando una accisa in misura fissa per unità di prodotto, pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013. Inoltre, analoga imposizione fiscale viene introdotta per i liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle cosiddette « sigarette elettroniche »;

3) quanto alla produzione di fiammiferi, invece, si prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dell'impo-

sta di fabbricazione, liberalizzandone pertanto la fabbricazione e la vendita;

4) in tema di contrasto ai fenomeni di elusione, si rinvia ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia delle finanze per l'adozione di disposizioni sulla rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformi a quelle previste dalla direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014; sempre nel decreto, si prevede che le maggiori entrate prodotte dalle modifiche al sistema di imposizione dei tabacchi e succedanei dovranno confluire in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale;

numerose sono le riserve che emergono dall'analisi dello schema di decreto legislativo. In particolare, si segnalano le seguenti criticità:

a) quanto alla riforma del sistema di tassazione delle sigarette, essa non trova alcun margine di condivisione in quanto non idonea al perseguimento tanto dell'obiettivo dichiarato di ridurre i consumi di sigarette quanto quello di garantire una stabilità di gettito nonché nuove entrate;

innanzitutto, non si comprende come si possa allo stesso tempo perseguire due finalità (tutela della salute e stabilità ed incremento di gettito) in evidente conflitto; è agevole osservare, infatti, che l'efficace perseguimento di uno dei due obiettivi programmati esclude al contempo la realizzazione dell'altro: se si stabilizzano o addirittura si aumentano le entrate « da fumo » non può ritenersi concretamente attuato lo scopo di ridurre il consumo di sigarette e suoi derivati, tutelando la salute dei cittadini. Delle due l'una. E la seconda, la tutela della salute, va senz'altro preferita quale bene costituzionalmente protetto;

a parte ciò, le misure che si prevedono di per sé rischiano di generare effetti

distorsivi del mercato, minando la concorrenza tra le imprese, nonché effetti pratici, in termini di gettito e di consumi, radicalmente opposti a quelli sperati;

come si evince dalla Relazione tecnica, infatti, l'introduzione di un onere fiscale minimo (accisa + Iva) pari a 170 euro/Kg, uguale per tutti i prezzi, il calcolo dell'elemento proporzionale sul WM, l'aumento della componente specifica dal 7,5 per cento al 10 per cento della fiscalità complessiva gravante sul WM e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa dal 58,5 per cento al 58,7 per cento, portano nel complesso ad un inasprimento della fiscalità, più pronunciato sulle marche di sigarette di prezzo molto basso e basso. Infatti, poiché l'aliquota IVA è fissa, l'accisa subirebbe un aumento regressivo, quindi più marcato sui prezzi particolarmente bassi;

in pratica, gli effetti che deriverebbero dalla riforma del sistema di tassazione graverebbero, in termini di maggior prelievo, soprattutto sui piccoli produttori che, pertanto, verrebbero costretti ad un aumento dei prezzi al fine di ripristinare un adeguato margine di guadagno. Tutto ciò provocherebbe, dunque, un riallineamento verso l'alto dei prezzi delle sigarette, a vantaggio delle categorie di sigarette di fascia alta: per quest'ultime, infatti, la percentuale di incidenza del maggior prelievo sarebbe pari a 0,02 euro/pacchetto a fronte degli 0,20 euro/pacchetto previsti per le sigarette rientrate nella categoria meno richiesta;

inoltre, le misure adottate non garantirebbero affatto il maggior gettito previsto (peraltro di soli 291 milioni circa); lo studio condotto dalla CASMEF – LUISS Guido Carli, commissionato dalla British American Tobacco Italia e illustrato alla Camera nel corso del seminario tenutosi lo scorso 22 settembre, rappresenta come l'innalzamento della tassazione minima possa avere effetti perversi sulla domanda e sul gettito determinando una compressione dei prezzi verso l'alto; in pratica, l'aumento della componente specifica ri-

durrebbe il gettito ricavabile dalla vendita delle sigarette di fascia alta; dall'altro, considerato l'aumento di prezzo che si avrebbe le sigarette di fascia bassa, si spingerebbero i consumatori di tale segmento verso il mercato illecito, allo stato non efficacemente contrastato, e con ulteriore aggravamento del rischio per la salute pubblica. In somma, la riforma del sistema di tassazione dei tabacchi così come strutturata nello schema di decreto in esame rischia di non produrre alcun effetto sia sul piano del gettito sia, ed è ciò che preoccupa, sul piano della tutela della salute;

dubbi sulla scarsa incisività della riforma sono state espresse dalla quasi totalità dei soggetti uditi nel corso delle audizioni svoltesi alla Camera;

b) quanto invece alle nuove forme di tassazione dei tabacchi da inalazione senza combustione e dei liquidi contenuti nelle sigarette elettroniche si esprime parere favorevole, non costituendo alternative al consumo di sigarette idonee a ridurre significativamente i rischi per la salute, come accertato dagli studi medico scientifici: tuttavia, si rappresenta la necessità di prevedere espressamente l'estensione anche a tali tipologie di prodotti dell'applicazione delle norme in tema di divieto di pubblicità, divieto di vendita ai minori e divieto di utilizzo nei luoghi pubblici;

al riguardo, infatti, si segnalano le osservazioni contenute nella relazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, predisposta in occasione della sesta sezione della Conferenza dei paesi membri della Convenzione per la lotta contro il tabagismo tenutasi a Mosca lo scorso 13-18 ottobre. In particolare, l'Agenzia dell'ONU evidenzia come ricerche scientifiche rivelerebbero la pericolosità delle *e-cigs* per la salute delle persone e in particolare per lo sviluppo cerebrale di soggetti più a rischio come i minori e le donne in età procreativa. Inoltre, mette in guardia contro i rischi derivanti dal fumo passivo nonché gli effetti negativi delle

e-cigarette tra cui la dipendenza da nicotina, effetti irritanti per occhi, naso e gola, rischi per gli stati di gravidanza per via dell'adozione di sostanze tossiche;

di conseguenza, la stessa Agenzia ha auspicato l'adozione di misure restrittive che riducano al minimo il contenuto di sostanze tossiche e vietino la vendita di miscele profumate e aromatizzate;

c) quanto infine all'impiego delle maggiori entrate previste (da confluire in un apposito fondo volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale), in disparte la genericità dell'impiego, sarebbe stata sicuramente più opportuna la destinazione delle maggiori risorse ad un fondo destinato al rafforzamento dei sistemi di contrasto al contrabbando dei prodotti da fumo o, ancor di più, ad un fondo per il sostentamento delle spese sanitarie connesse alla cura di patologie legate al consumo di sigarette e derivati;

e sostituire le osservazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) sulla tassazione delle sigarette, al fine di introdurre concrete misure volte a disincentivare il consumo di sigarette e derivati, valuti il Governo l'opportunità di:

1) aumentare il prelievo fiscale sia incidendo sulla componente specifica dell'accisa sia aumentando la componente *ad valorem*, evitando l'effetto distorsivo sui prezzi a favore delle sigarette della fascia più richiesta e garantendo, dunque, un'equa distribuzione del carico fiscale; ciò al fine di spingere verso l'alto il livello dei prezzi delle sigarette, disincentivandone il consumo;

2) rafforzare al contempo le misure di contrasto al contrabbando di sigarette; a tal fine, introdurre di un congruo termine per l'adozione del regolamento ministeriale per l'attuazione della Direttiva 2014/40/UE, poiché prevedere un aumento delle sanzioni penali e amministrative vigenti;

3) compatibilmente con i vincoli europei in tema di libero commercio e tutela della concorrenza, introdurre nuove forme di prelievo tra cui la previsione di un contributo di solidarietà in misura fissa, da pone a carico dei produttori di sigarette e derivati, calcolato sulle quantità di prodotto immesse in commercio e da destinare a copertura della spese sanitarie nazionali connesse alla cura di patologie legate al consumo di sigarette e derivati;

b) sulla tassazione dei tabacchi da inalazione senza combustione e dei liquidi contenuti nelle sigarette elettroniche, valuti il Governo l'opportunità di: estendere a tali tipologie di prodotti l'applicazione delle norme in tema di divieto di pubblicità, divieto di vendita ai minori e divieto di utilizzo nei luoghi pubblici;

c) sull'impiego delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della tassazione su tabacchi e derivati, valuti il Governo l'opportunità di destinare le maggiori entrate ad un fondo destinato al rafforzamento dei sistemi di contrasto al contrabbando dei prodotti da fumo nonché ad un fondo per il sostentamento delle spese sanitarie connesse alla cura di patologie legate al consumo di sigarette e derivati.

3. Pesco, Barbanti, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Pisano.

Nelle premesse, dopo le parole: sottolineata l'esigenza di verificare, introdurre i seguenti capoversi:

considerato che il mercato delle sigarette elettroniche ha registrato nel 2014 una forte contrazione dovuta, da un lato all'introduzione dell'imposta di consumo, successivamente sospesa dal TAR con rinvio degli atti alla Corte costituzionale, che ha generato un'incertezza normativa tale da portare ad un crollo dell'offerta con relativa chiusura di moltissimi esercizi commerciali e crollo delle vendite dei cosiddetti *e-liquid*, in un settore che, in periodo di grave crisi economica, risultava

fra i pochi in forte espansione; dall'altro all'incremento delle vendite via internet dall'estero da paesi UE;

ritenuto che risulta ormai improcrastinabile dare chiarezza sia sugli effetti del prodotto, basate sui molteplici studi scientifici certi ed attendibili a disposizione, sia in merito alla normativa fiscale da applicare alla sigaretta elettronica, tale da definire una tassazione equa e bilanciata che possa dare certezza agli operatori, consentendo, altresì, ulteriori investimenti anche da parte di imprenditori esteri;

sostituire le lettere a) e b) delle osservazioni con le seguenti:

a) con riferimento al nuovo comma 1-bis dell'articolo 62-*quater* del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, decreto legislativo n. lettera e), numero 1), dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che sulle sostanze utilizzate per il funzionamento delle sigarette elettroniche l'imposta di consumo è applicata in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, prevedendo che tale equivalenza sia calcolata con ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione del tempo necessario per il consumo, valuti il Governo se sia necessario rivedere il principio dell'equivalenza tra le sostanze utili al funzionamento delle sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco sulla base del numero delle aspirazioni, in considerazione del fatto che: *i)* trattasi di modello estremamente complesso e non suffragato da alcuna evidenza scientifica, non esistendo al momento *standard* scientifico riconosciuto a livello europeo che possa stabilire con esattezza l'equivalenza; *ii)* equiparando due prodotti tra loro diversi si rischia di provocare ulteriore contenzioso amministrativo che metterebbe a rischio le entrate preventive; *iii)* considerare un modello di calcolo dell'imposta basata sull'equivalenza tra un chilogrammo di tabacco e un litro di

liquido per sigarette elettroniche, al netto dello sconto del 40 per cento previsto dallo schema di decreto legislativo.

d) con riferimento all'imposta di consumo sulle sostanze impiegate per il funzionamento delle sigarette elettroniche, verifichi se il sistema di autodichiarazione e il rinvio a procedure AAMS non presenti il pericolo di contenziosi di natura amministrativa che mettono a rischio le entrate statali e conseguentemente la continuità delle aziende, in particolare italiane, del settore;

e dopo la lettera b) inserire la seguente osservazione:

b-bis) con riferimento ai prodotti di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo 62-*quater* del TUA, verifichi il Governo se lo sconto del 40 per cento – giustificato sulla base della minore tossicità del prodotto – possa essere ulteriormente aumentato, anche in considerazione delle evidenze scientifiche in merito e in considerazione del fatto che le entrate che verrebbero in questo caso garantite, sarebbero altrimenti a rischio con una imposizione eccessiva.

4. Capezzone, Laffranco.

Inserire la seguente premessa:

considerata a riduzione del prelievo fiscale previsto per i tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti diversi dal tabacco inalabili senza combustione in misura sensibilmente inferiore rispetto ai tabacchi e agli altri prodotti tradizionali, ma stanca la particolare composizione del prezzo finale di vendita dei medesimi prodotti, il risparmio fiscale ipotizzata sia spalmato sull'intera filiera di distribuzione dei medesimi prodotti, così da potere fornire tangibili segnali di stimolo anche per i tanti soggetti di minori dimensioni economiche presenti nel nostro tessuto economico e coinvolti solo nella fase successiva alla produzione, con una corrispondente rideterminazione dell'aggio dei rivenditori;

e dopo la lettera b) inserire la seguente osservazione:

b-bis) al comma 1, dopo la lettera *b)*, inserire la seguente lettera: *b-bis)* all'articolo 39-*septies*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: 1-*bis*. Per i tabacchi lavorati di cui alle lettere *d)*, *e)* *e-bis)* del comma 1 dell'articolo 39-*bis*, nonché per ogni altro prodotto del tabacco consumabile in assenza di combustione, l'aggio ai rivenditori è maggiorato di due punti percentuali rispetto a quello del comma 1.

5. Alberto Giorgetti.

Inserire le seguenti premesse:

la necessità di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica, garanzia di certezza e stabilità delle entrate fiscali ed equilibrio della filiera di produzione e distribuzione dei prodotti oggetto del presente decreto impongono una attenta riflessione su alcune scelte di fondo della legislazione, per evitare soluzioni che possano rivelarsi pericolosamente sbilanciate in pregiudizio di qualcuna delle priorità sopra segnalate;

in particolare, pur riconoscendo la minore nocività per la salute di taluni prodotti, e particolarmente dei tabacchi da inalazione senza combustione, che giustifica un prelievo fiscale più attenuato, non si può negare che si tratta di tabacchi a tutti gli effetti, e, in quanto tali, prodotti rientranti nella disciplina generale sia per quanto attiene al canale distributivo, sia per quel che concerne gli altri aspetti inerenti la regolamentazione. Al contrario, una deroga solo per questi prodotti, escludendo l'applicazione della disciplina tuttora vigente per gli altri prodotti del tabacco, fondata su tariffe di vendita, apposite tabelle di ripartizione del prezzo, un aggio previsto per legge per i rivenditori nonché prelievo IVA cd. « monofase », sembra in grado di stimolare aggressive politiche di commercializzazione fondate su campagne di accaparramento dei punti vendita, che rendano i rivenditori affiliati dell'uno o dell'altro produttore sulla base

di accordi commerciali, perdendo così, però, a neutralità oggi imposta dalla legge per il corretto funzionamento del mercato a tutela della salute pubblica: si pensi, alla importanza oggi richiesta di assicurare pari condizioni di visibilità e vendita tra i prodotti di diversa marca, anche quando si faccia ricorso a distributori automatici, al divieto di pubblicità e propaganda, alla severa attenzione verso i divieti di vendita nei confronti dei minori. Da rivenditori tenuti a porre in vendita, a parità di condizioni formali e sostanziali, tutti i prodotti destinati al consumo, senza poterne incentivare alcuno tra questi, si passerebbe a rivenditori affiliati solo per una marca o un produttore, con conseguente abbandono dei prodotti diversi, anche qualora per ipotesi meno nocivi per la salute, meno aggressivi o dotati di minore capacità pervasiva nei confronti di soggetti a rischio o deboli (si pensi ai minori); il tutto sulla base di accordi commerciali fondati sul conseguimento di livelli di vendita prestabiliti, e quindi con evidenti incentivi indiretti alla maggiore distribuzione di prodotti inequivocabilmente nocivi per la salute. Il tutto in palese violazione altresì dei trattati internazionali (Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco dell'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ratificati anche dal nostro Paese (la Convenzione è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008; la ratifica è stata autorizzata con la legge n. 75 del 18 marzo 2008 recante: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003 » pubblicata nel supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 2008), sulla necessità di adeguate misure di contemperamento delle pretese erariali e commerciali rispetto alle esigenze di tutela della salute nel caso di consumo di prodotti dannosi, in relazione ai quali al più si discute sul grado, maggiore o minore, di pregiudizio per la salute che sono comunque in grado di arrecare;

ne deriverebbe altresì un sensibile pregiudizio per le ragioni dell'Erario, ove si pensi agli oneri in termini di cassa connessi al ritardo con cui verrebbe incamerata dalle finanze pubbliche l'IVA – ove non più assoggettata al regime monofase – senza contare la maggiore incertezza di incasso, connessa alla necessità di doverne inseguire il versamento da parte del consumatore finale solo alla fine della filiera di distribuzione, con conseguenti evidenti rischi di elusione ed evasione, al contrario di quanto invece avviene ora con il versamento già all'atto dell'immissione in consumo a momento del prelievo dai depositi fiscali;

senza contare che è ragionevole prevedere come una stratificazione del fenomeno possa amplificarne gli effetti negativi per il mercato, l'Erario e le ragioni di tutela della salute pubblica ove l'apertura verso politiche distributive del tutto libere da regolamentazioni di sorta possa finire per incidere persino sulla identificazione del prodotto della classe di prezzo più richiesta, con ripercussioni a catena sulla determinazione del prezzo di vendita anche di tutti gli altri prodotti e delle componenti (fiscali e non) che compongono lo stesso;

alla luce di queste considerazioni, appare necessario un intervento sulla bozza di decreto in esame che prevenga i rischi sopra evidenziati, riconducendo a conoscenza il sistema di regolazione con le superiori esigenze evidenziate, senza squilibri pericolosi, o invece richiamando le disposizioni oggi applicabili a tutti i tabacchi lavorati, dei quali quelli in oggetto costituiscono solo una *species* in un apparato unico e inscindibile, quali quelle in tema di fissazione di prezzi imposti con tariffe di vendita, ripartizione del prezzo di vendita al pubblico sulla base di apposite tabelle che quantificano le quote fiscali, le quote spettanti al fornitore ed al rivenditore, la previsione e fissazione per legge di un aggio per il rivenditore, le modalità di prelievo IVA secondo il meccanismo cd. monofase, e cioè delle disposizioni di cui agli articoli da 39-*quater* a

39-*septies* del decreto legislativo n. 504 del 1995.

e dopo la lettera b) inserire la seguente osservazione:

*b-bis) al comma 1, lettera d), capoverso Art. 39-duodecies, comma 1, e parole da « degli articoli da 39-*quater* a 39-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 39-*octies* ».*

6. Alberto Giorgetti.

Alla seconda premessa dopo le parole: la crisi del mercato del tabacco aggiungere le seguenti: e di un'intera filiera che non risulta più in grado di garantire entrate fiscali complessive come in passato;

la seconda premessa, aggiungere la seguente: considerato che, nell'attuale situazione economica, occorre che qualsiasi scelta di politica fiscale che incida sul settore del tabacco sia attentamente ponderata e valutata anche in relazione agli effetti indotti sul mercato legale, al fine di garantire che gli interventi che si intendono porre in essere siano realmente efficaci tenendo in adeguata considerazione le conseguenze che potrebbero determinarsi in termini di contrabbando e contraffazione. Tali fenomeni hanno, infatti, registrato una riduzione negli ultimi anni anche grazie alla nascita di un'alternativa legale e controllata ai prodotti illeciti, costituita dalla fascia di prezzo più bassa, che ha riattratto molti consumatori verso il mercato legale;

e dopo la lettera d) inserire la seguente osservazione:

e) per quanto attiene l'introduzione dell'onere fiscale minimo, volto a sostituire l'attuale accisa minima e che verrà calcolato non più sulla classe di prezzo più venduta, ma sul prezzo medio ponderato, valuti il Governo, anche alla luce della mole di interventi e documenti prodotti dai rappresentanti dell'intera filiera del tabacco nel corso delle audizioni tenute presso la Commissione finanze, se il livello

a cui tale onere è stato fissato non danneggi eccessivamente le fasce di prezzo più basse, che costituivano una rete di protezione del mercato legale.

7. Capezzone, Laffranco.

Dopo la lettera d) inserire la seguente osservazione:

e) in relazione all'articolo 1, commi 2 e 3, dello schema di decreto, che conferisce al Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il potere di modificare le aliquote, la misura percentuale e gli importi stabiliti dal decreto stesso, valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto una disposizione che preveda la trasmissione, in via preventiva, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a

quelle competenti per profili finanziari, di qualsiasi disposizione, inclusi gli schemi di decreti ministeriali, per consentire un monitoraggio parlamentare dell'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi di gettito preventivati.

8. Marco Di Stefano.

Aggiungere, in fine, la seguente osservazione:

e) valuti il Governo l'opportunità di esonerare dall'obbligo di prestazione della cauzione per l'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale, oltre agli enti pubblici e alle aziende a prevalente capitale pubblico, anche i depositi fiscali produttivi che operino in maniera continuativa nel territorio nazionale da almeno cinque anni.

9. Fregolent.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100-bis).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia recepita la massima parte delle condizioni e osservazioni contenute nel parere espresso il 6 agosto 2014 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;

ribadita l'esigenza di mantenere la massima collaborazione tra le Commissioni parlamentari competenti e il Governo ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, la quale stabilisce l'incompatibilità tra i componenti delle commissioni censuarie e coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, si ribadisce l'esigenza, indicata nell'osservazione di cui alla lettera h) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, di precisare l'espres-

sione «incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici», riferendo la causa di incompatibilità all'assunzione di cariche direttive o esecutive nei partiti o movimenti politici che abbiano una rappresentanza elettiva a livello nazionale o regionale;

b) con riferimento all'articolo 14, comma 3, dello schema di decreto, si ribadisce l'opportunità, segnalata dall'osservazione di cui alla lettera l) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, di indicare a chi spetti la competenza a definire i metodi standardizzati e i parametri di consistenza che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della delega di cui alla legge n. 23 del 2014, devono essere utilizzati per determinare il valore patrimoniale medio delle unità a destinazione catastale ordinaria qualora non sia possibile determinare tali valori sulla base delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2), della medesima legge di delega;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 22, il quale indica nel 1° novembre 2014 la data di entrata in vigore dello schema di decreto valuti il Governo l'opportunità di posticipare brevemente tale termine del 1° novembre, atteso che, in considerazione della tempistica necessaria per concludere l'iter di emanazione del provvedimento, confermando tale data molto probabilmente non sarebbe rispettato il termine ordinario di *vacatio legis* di 15 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

d) si ribadisce l'opportunità, segnalata dall'osservazione di cui alla lettera r) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di de-

creto, della dizione «catasto edilizio urbano» piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di «catasto dei fabbricati», o, comunque, di uniformare tale dizioni difformi.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100-bis).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia recepita la massima parte delle condizioni e osservazioni contenute nel parere espresso il 6 agosto 2014 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;

ribadita l'esigenza di mantenere la massima collaborazione tra le Commissioni parlamentari competenti e il Governo ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, la quale stabilisce l'incompatibilità tra i componenti delle commissioni censuarie e coloro che ricorrono

incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, si ribadisce l'esigenza, indicata nell'osservazione di cui alla lettera h) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, di precisare l'espressione «incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici», riferendo la causa di incompatibilità all'assunzione di cariche direttive o esecutive nei partiti o movimenti politici che abbiano una rappresentanza elettiva a livello nazionale o regionale;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 22, il quale indica nel 1° novembre 2014 la data di entrata in vigore dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di posticipare brevemente tale termine del 1° novembre, atteso che, in considerazione della tempistica necessaria per concludere l'iter di emanazione del provvedimento, confermando tale data molto probabilmente non sarebbe rispettato il termine ordinario di *vacatio legis* di 15 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) si ribadisce l'opportunità, segnalata dall'osservazione di cui alla lettera r) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera il 6 agosto 2014, di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di decreto, della dizione «catasto edilizio urbano» piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di «catasto dei fabbricati», o, comunque, di uniformare tale dizioni difformi.

ALLEGATO 7

5-03833 Causi: Ragioni del diniego al trasferimento a Roma Capitale di talune caserme.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti chiedono di rivedere il parere di diniego al trasferimento a Roma Capitale ai sensi dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 di alcuni compendi demaniali non più utili per le esigenze delle forze armate tra i quali il Forte Boccea.

Sentiti gli Uffici competenti dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, si fa anzitutto presente che l'articolo 56-*bis* ha introdotto nuove, semplificate procedure per il trasferimento dei beni immobili di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *e*), e 4, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (patrimonio disponibile e beni già in uso e non più necessari alle finalità del Ministero della difesa), a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni, facendo salvezza di alcune finalità (usi istituzionali statali, destinazione a valorizzazione, dismissione eccetera).

In caso di parere negativo, la normativa prevede un eventuale riesame del provve-

dimento di diniego e, laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle Amministrazioni dello Stato, la verifica dell'effettiva sussistenza delle esigenze istituzionali all'utilizzo dell'immobile.

Per quanto riguarda gli immobili richiesti da Roma Capitale, a fronte di circa 102 richieste è stato espresso parere positivo al trasferimento per 38 immobili.

Per la rimanente parte le motivazioni del diniego sono da ricondurre alla circostanza che alcuni appartengono al demanio storico artistico che è assoggettato alla procedura prevista dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, mentre altri erano già inseriti in accordi con Roma Capitale.

Per quanto concerne il caso segnalato del complesso demaniale Forte Boccea, la vicenda esposta nel documento in oggetto sta conoscendo sviluppi positivi con la dismissione da parte del Ministero della Difesa e la prevista consegna a Roma Capitale nelle more della definizione delle modalità di trasferimento.

ALLEGATO 8

5-03834 Pesco: Situazione di degrado di un immobile demaniale sito a Palermo noto come « Stand Florio ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il documento di sindacato ispettivo in esame riguarda l'immobile denominato Stand Florio di Palermo e le iniziative per avviarne la riqualificazione e la custodia.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'immobile di cui trattasi, già appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, è stato iscritto tra i beni di demanio storico artistico a seguito di declaratoria del 5 maggio 1981 della Soprintendenza per i beni culturali della Sicilia.

In ragione della natura giuridica demaniale, il bene ricade nell'ambito delle previsioni dell'articolo 32 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana che prevede l'attribuzione in proprietà alla Regione anche dei beni demaniali di interesse storico artistico non utilizzati per finalità statali. Tuttavia, tale trasferimento ha avuto avvio solo nel 2010 (con i decreti legislativi n. 265 del 23 dicembre 2010 e n. 266 del 23 dicembre 2010) e ha riguardato un limitato numero di immobili tra i quali non è stato ricompreso quello in parola.

In proposito, si fa presente che ampia porzione del complesso è stata utilizzata a decorrere dal 5 dicembre 1989 dal Comune di Palermo e riconsegnata all'Agenzia del Demanio con verbale del 22 novembre 2010. Successivamente non è stato possibile procedere alla concessione dell'immobile non avendo ottenuto alcun parere in tal senso, seppure richiesto, dalla competente Soprintendenza per i beni culturali.

Da tale data il complesso è stato oggetto di alcuni sequestri disposti dall'autorità giudiziaria a motivo delle manomissioni ad opera di ignoti denunciate dall'Agenzia del demanio ad esito di attività di sopralluogo svolta con l'assistenza della Guardia di Finanza e di funzionari del settore urbanistica del Comune di Palermo.

In data 4 ottobre 2012 il Nucleo di Tutela del Patrimonio Artistico della Polizia Municipale di Palermo ha posto nuovamente sotto sequestro il complesso a causa del suo stato di abbandono, ricevendo la convalida da parte del GIP con provvedimento dell'8 ottobre 2012.

Nonostante lo stato di sequestro sia attualmente in corso, recentemente l'immobile è stato oggetto di alcuni lavori, per l'esecuzione dei quali si è chiesto ed ottenuto il momentaneo dissequestro.

Infatti, sul finire del 2013, a seguito di un sopralluogo effettuato da personale della Direzione Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio, alla presenza, tra gli altri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e della Soprintendenza per i BB.CC.AA., sono state eseguite alcune opere necessarie alla messa in sicurezza, quali la revisione delle coperture, con reintegro delle parti mancanti, il reintegro dei vetri mancanti e la realizzazione di opere di protezione.

La programmazione di ulteriori lavori e la progettazione di una riqualificazione del complesso rimane condizionata dalla definizione dell'attuazione delle norme statutarie di trasferimento alla Regione Siciliana.

ALLEGATO 9

5-03835 Paglia: Pianificazione della distribuzione sul territorio delle sale da gioco.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante auspica che l'Amministrazione finanziaria dia istruzioni ai propri Uffici territoriali perché gli stessi si adeguino nei rapporti con i concessionari alle diverse disposizioni date dai Comuni in materia di gioco (in particolare, limiti di distanze ed orari).

L'Onorevole interrogante auspica, altresì, che questo avvenga nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 14 della legge n. 23 del 2014.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente che l'obiettivo precipuo della delega consiste nell'individuazione del futuro rapporto tra fonti normative statali, regionali e comunali, anche in materia di limiti di distanze ed orari, frutto di scelte che il Governo assumerà anche d'intesa con Regioni e Comuni, avendo sicuramente presente tutti gli interessi rappresentati dai diversi enti locali.

ALLEGATO 10

5-03804 Causi: Oneri derivanti dall'introduzione di una detrazione per le spese di acquisto di dotazioni di protezione per uso motociclistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in oggetto l'Onorevole interrogante auspica iniziative volte ad introdurre sgravi fiscali per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per i motociclisti, al fine di assicurare il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e la tutela dell'incolumità dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli.

A tal fine, l'Onorevole chiede di conoscere quale sia l'onere per il bilancio dello Stato derivante dall'introduzione di un'agevolazione corrispondente alla detrazione fiscale, ai sensi dell'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di un importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto delle dotazioni di protezione per uso motociclistico.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Gli effetti finanziari della misura proposta dall'Onorevole interrogante, nell'ipotesi che la stessa determini un aumento del 5 per cento della spesa annua e che entri in vigore a partire dall'anno d'imposta 2015, evidenziano una perdita di gettito di 89 milioni di euro per il 2016 e 50,9 milioni di euro per il 2017.